



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 62 dell'8 agosto 2023

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

**ROTONDI, GHERA, BERNI, PALAZZI, CORROTTI,
PATERNA e MITRANO**

***DISCIPLINA DEI CIMITERI PER ANIMALI DA COMPAGNIA ED ULTERIORI
DISPOSIZIONI PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII – IV – I – X

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



PROPOSTA DI LEGGE

Disciplina dei cimiteri per animali da compagnia ed ulteriori disposizioni per la tutela ed il benessere degli animali.

di iniziativa del Consigliere:

Marika Rotondi

Firmato digitalmente da: Marika Rotondi
Data: 04/08/2023 11:56:33



Firmato digitalmente da: Edy
Palazzi
Data: 04/08/2023 16:54:42

Firmato digitalmente da: Eleonora Berni
Data: 04/08/2023 16:43:31

Firmato digitalmente da: Laura Corrotti
Data: 04/08/2023 17:54:24

Firmato digitalmente da:
Cosmo Mitrano
Data: 07/08/2023 13:30:03

Firmato digitalmente da: Valentina
Paterna
Data: 04/08/2023 18:01:08

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta reca disposizioni in materia di tutela degli animali da compagnia allo scopo di garantire la continuità del rapporto affettivo tra il proprietario ed il proprio animale anche dopo la morte di quest'ultimo, in modo da dargli una "cuccia per la vita".

La compagnia di un animale costituisce per molte persone un motivo di grande affetto e talvolta addirittura un rimedio, quasi una "cura", alla solitudine. In tale contesto si inserisce la richiesta di introdurre una specifica normativa regionale che consenta di realizzare cimiteri per gli animali da compagnia. In particolare, la presente proposta intende recepire l'evoluzione che, nella odierna società, caratterizza il rapporto emotivo e affettivo con gli animali da compagnia in ambito familiare, posto che gli stessi hanno assunto un ruolo sempre più attivo all'interno del nucleo familiare. Inoltre, gli animali da compagnia assumono in molti casi anche un ruolo terapeutico potendo agire sui bambini come elemento di stabilità affettiva ed emozionale. In tal senso, infatti, la fedeltà che gli animali dimostrano costantemente incide in modo profondo sulle relazioni al punto da divenire loro stessi dei familiari. Tale circostanza richiede l'adeguamento e il rafforzamento delle misure e delle forme di tutela, al fine di consentire il mantenimento di un legame affettivo anche mediante la pratica della inumazione. Il legame che si instaura con gli animali da compagnia è tale da determinare, al momento della loro morte, un forte sentimento di privazione e sofferenza, che si aggiunge alle difficoltà relative al suo seppellimento, stante la mancanza di luoghi ove tumularli e della carente adozione di misure normative ed interventi economici volte a favorire la realizzazione di cimiteri destinati agli animali di affezione.

In tale contesto, in tempi recenti, alcune Regioni e Comuni hanno adottato misure volte a colmare tale lacuna. In proposito sono meritevoli di essere richiamati quei provvedimenti normativi che hanno recepito l'esigenza di assicurare che l'animale da compagnia possa essere seppellito con il proprio padrone.

Allo stato, a fronte della assenza di una disciplina nazionale circa l'istituzione dei cimiteri per gli animali da compagnia, la norma di riferimento che regola la destinazione delle spoglie di tali animali, è rappresentata dal Regolamento CE n. 1069 del 2009 recante "Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002." e dal Regolamento UE 142/11 (disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1069/11).

Il Regolamento CE 1069/2009, anzitutto, definisce (all'art. 3) l'animale da compagnia, detto anche animale d'affezione, come "un animale appartenente a una specie abitualmente nutrita e detenuta, ma non consumata, dall'uomo a fini diversi dall'allevamento", disciplinando, altresì, tutto ciò che riguarda

"l'ultimo viaggio". Attualmente si prevede la possibilità dell'interramento delle spoglie degli animali di compagnia, previo consenso dell'autorità competente, che deve valutare tutti gli elementi del caso concreto, prima di autorizzare la sepoltura. Tuttavia, in questo caso, per ottenere l'autorizzazione a seppellire il proprio animale, occorre avere la disponibilità (che ovviamente non tutti hanno) di un idoneo terreno privato. Nonostante in Italia non vi sia una normativa statale di riferimento per i cimiteri per animali d'affezione, alcune regioni si sono già mosse in questa direzione in sede legislativa. Ed infatti, in tale contesto, l'emanazione di una legge regionale, conformemente ai più elevati valori di cultura e civiltà, permette la definizione di un percorso distinto rispetto allo smaltimento delle spoglie degli animali d'affezione come rifiuti, consentendo il seppellimento del proprio animale da compagnia anche a chi non ha la disponibilità di un idoneo terreno privato.

L'emanazione di una legge regionale in materia garantisce, altresì, la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità e dell'ambiente, consentendo di ridurre sensibilmente i rischi di inquinamento delle falde acquifere derivanti dal seppellimento non autorizzato delle spoglie degli animali da compagnia così come i rischi del diffondersi di malattie nel caso in cui queste vengano gettate nei contenitori dei rifiuti urbani.

La proposta consta di 13 articoli ed in particolare offre un impianto normativo unitario volto ad introdurre nell'ordinamento regionale una disciplina idonea a favorire la realizzazione di strutture cimiteriali nel rispetto delle disposizioni sanitarie, affidando alle disposizioni di natura regolamentare il compito di individuare la disciplina di attuazione.

L'articolo 1 indica le finalità della proposta di legge, l'articolo 2 individua la definizione normativa di animali da compagnia mutuandola dalla convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, ratificata dall'Italia nel 2010.

Con l'articolo 3 si dettano le disposizioni di riferimento ai fini della realizzazione dei cimiteri affidando al regolamento regionale la disciplina di dettaglio e di attuazione con specifico riferimento agli aspetti di natura tecnica ed urbanistica nonché in ordine alle procedure di autorizzazione.

Gli articoli 4, 5 e 6 recano, rispettivamente, le disposizioni riferite alla inumazione, incenerimento e tumulazione delle spoglie animali, al registro delle sepolture e al trasporto delle spoglie degli animali da compagnia.

L'articolo 7 attribuisce alle aziende sanitarie locali il compito di esercitare l'attività di controllo e di vigilanza sanitaria mentre l'articolo 8 reca disposizioni riferite alla esumazione delle spoglie.

Con l'articolo 9 vengono individuati le condizioni e i termini per la soppressione dei cimiteri.

L'articolo 10 reca disposizioni modificative della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34. Al riguardo sono apportate modificazione all'articolo 8, rubricato "Contributi regionali" al fine di:

- favorire la realizzazione di cimiteri per animali di affezione da parte dei Comuni;
- incentivare l'adozione dei cani ospitati nei canili rifugio e dei gatti ospitati nelle oasi fenile;
- salvaguardare il benessere degli animali;
- contrastare il fenomeno del randagismo;
- sostenere le famiglie in condizioni di particolare disagio economico, nonché le persone con disabilità nell'ambito degli interventi assistiti con gli animali.

In particolare, la proposta prevede di destinare quota parte dei fondi stanziati ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34, per la realizzazione di cimiteri destinati agli animali di affezione. Inoltre, quota parte dei suddetti fondi può essere destinata ai Comuni affinché questi corrispondano ai proprietari degli animali di affezione contributi a rimborso delle spese medico – veterinarie, farmaceutiche e alimentari sostenute, nonché per assicurare prestazioni sanitarie gratuite agli animali di affezione di proprietà di soggetti in condizioni di disagio economico, nonché in favore di persone con disabilità per gli interventi assistiti con gli animali (IAA).

La medesima disposizione integra il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 34/1997 al fine di prevedere che la sterilizzazione dei gatti (analogamente a quanto avviene per i cani) possa essere eseguita oltre che dal servizio veterinario della Asl Competente anche da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per territorio. Viene, inoltre, introdotto l'art. 12 *bis* al fine di disciplinare l'istituzione dell'anagrafe felina.

L'articolo 11 reca le disposizioni di attuazione della presente legge ed in particolare demanda ad un regolamento regionale il compito di attuare le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 9 e ad una delibera di giunta regionale i criteri e delle modalità ai fini dell'erogazione dei contributi e il riconoscimento delle agevolazioni di cui all'art. 10.

Infine, l'articolo 12 reca l'abrogazione della disposizione regionale in materia di cimiteri per animali di cui all'art. 7 della l.r. 21 ottobre 1997, n. 34, attesa la disciplina di carattere unitario che si intende introdurre con la presente legge e l'articolo 13 prevede la clausola di invarianza finanziaria posto che dalla attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

SOMMARIO

- Art. 1 (Finalità e oggetto)
- Art. 2 (Definizione)
- Art. 3 (Realizzazione di strutture cimiteriali)
- Art. 4 (Inumazione, incenerimento e tumulazione delle spoglie animali)
- Art. 5 (Registro delle sepolture)
- Art. 6 (Trasporto delle spoglie animali)
- Art. 7 (Controlli sanitari)
- Art. 8 (Esumazione delle spoglie animali)
- Art. 9 (Soppressione del cimitero)
- Art. 10 (Modifiche alla l.r. 21 ottobre 1997, n. 34)
- Art. 11 (Disposizione di attuazione)
- Art. 12 (Abrogazione)
- Art. 13 (Clausola di invarianza finanziaria)

ART.1

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge, al fine di assicurare la continuità del rapporto affettivo dei proprietari con i loro animali, anche dopo la loro morte, disciplina, nel rispetto della normativa vigente in materia, la realizzazione dei cimiteri per gli animali da compagnia, di seguito denominati cimiteri.
2. La Regione promuove iniziative finalizzate alla tutela delle condizioni di salute, al benessere e al rispetto degli animali da compagnia.

ART. 2

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge per animale da compagnia si intende ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia, come definito dalla Convenzione Europea per la Protezione degli Animali da Compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata con la legge 4 novembre 2010, n. 201.

Art. 3

(Realizzazione di strutture cimiteriali)

1. I Comuni, singoli o associati, individuano, nell'ambito della pianificazione urbanistica, l'area per la realizzazione dei cimiteri, la quale deve essere delimitata da apposita recinzione.
2. L'area cimiteriale può essere anche frutto di donazione da parte di privati, al fine di assecondare la volontà di devolvere aree idonee alla realizzazione di cimiteri per animali.
3. I cimiteri per animali da compagnia possono essere:
 - a) dedicati alla sola deposizione di urne cinerarie;
 - b) dedicati sia alla deposizione di urne cinerarie sia alla inumazione delle carcasse.
4. I cimiteri possono essere realizzati e gestiti da enti pubblici e privati, previa autorizzazione del comune competente per territorio, acquisito il parere igienico-sanitario della competente azienda sanitaria locale. I soggetti privati interessati alla gestione dei cimiteri e degli impianti di cremazione per animali da compagnia presentano apposita SCIA al comune di competenza, in conformità alle vigenti disposizioni in materia.
5. Il regolamento regionale di cui all'art.11, comma 1, definisce, in particolare, i requisiti tecnici ed urbanistici, nonché le modalità operative e procedurali per la realizzazione dei cimiteri.

ART.4

(Inumazione, incenerimento e tumulazione delle spoglie animali)

1. Nei cimiteri possono essere inumate le spoglie ed essere accolte le ceneri degli animali a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Nel caso di incenerimento, le ceneri sono disperse sul terreno o interrate nello stesso ovvero disposte all'interno di una urna per essere conservate dal proprietario.
3. Gli animali di affezione, per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, possono essere tumulati in teca separata, previa cremazione, nello stesso loculo del defunto o nella tomba di famiglia secondo le disposizioni del regolamento regionale di cui all'art. 11, comma 1.

ART.5

(Registro delle sepolture)

1. Presso il gestore del cimitero è tenuto un apposito registro delle sepolture.
2. Il regolamento regionale di cui all'articolo 11, comma 1, disciplina le modalità di tenuta del registro.

ART. 6

(Trasporto delle spoglie animali)

1. Il servizio veterinario della competente azienda sanitaria locale autorizza il gestore del cimitero al trasporto delle spoglie animali e definisce le modalità per la pulizia e disinfezione dei veicoli utilizzati.

ART. 7

(Controlli sanitari)

1. L'attività di controllo sulle condizioni igienico-sanitarie dei cimiteri e dei veicoli utilizzati per il trasporto delle spoglie animali è esercitata dall'azienda sanitaria locale.

Art. 8

(Esumazione delle spoglie animali)

1. L'esumazione delle spoglie non è consentita prima del decorso di cinque anni dall'inumazione di animali di piccola taglia e di dieci anni per gli animali di grossa taglia.
2. Le fosse liberate dalle spoglie a seguito dell'esumazione, previa disinfezione, possono essere riutilizzate per altre inumazioni.

ART.9

(Soppressione del cimitero)

1. La soppressione del cimitero non è consentita prima che siano trascorsi cinque anni dal seppellimento di animali di piccola taglia e dieci anni dal seppellimento di animale di grossa taglia.
2. Il gestore del cimitero presenta l'istanza per la soppressione al comune che si esprime sentito il parere della competente azienda sanitaria locale.

ART. 10

(Modifiche alla l.r. 21 ottobre 1997, n. 34)

1. All'art. 8 della l.r. 21 ottobre 1997, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole “canili pubblici” sono aggiunte le seguenti: *“nonché per favorire la realizzazione di cimiteri per animali da compagnia e per incentivare l'adozione degli animali da compagnia, prevenire e controllare il fenomeno del randagismo e per assicurare la gratuità delle spese mediche e veterinarie sostenute dalle famiglie in condizioni di disagio economico”*.

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3 bis. La Giunta regionale destina quota parte dei fondi di cui ai commi 1 e 2 al fine di:

a) incentivare l'adozione dei cani ospitati nei canili rifugio e dei gatti ospitati nelle oasi fenile, mediante la corresponsione da parte dei Comuni di agevolazioni a rimborso di spese medico – veterinarie, farmaceutiche e alimentari sostenute dai proprietari, sulla base dei criteri e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione;

b) assicurare l'erogazione di prestazioni veterinarie gratuite ai cani e ai gatti di proprietà di soggetti in situazioni di disagio economico o in stato di disabilità per gli interventi assistiti con gli animali (IAA) sulla base dei criteri e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione”;

c) stipulare apposite convenzioni con i veterinari per la sterilizzazione dei gatti che vivono liberi.

2. All'art. 11 della l.r. 21 ottobre 1997, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole “dell'azienda USL di competenza” sono aggiunte le seguenti: *“ovvero da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per territorio”*

3. Dopo l'art. 12 della l.r. 21 ottobre 1997, n. 34, è aggiunto il seguente:

“Art. 12-bis (Anagrafe felina)

1. È istituita l'anagrafe felina regionale alla quale devono essere iscritti i gatti di proprietà e quelli appartenenti alle colonie feline riconosciute, questi ultimi a cura della ASL competente per territorio.

2. Il proprietario, il possessore o il detentore a qualsiasi titolo, residente nel Lazio deve iscrivere l'animale entro il termine di sessanta giorni dalla nascita o entro dieci giorni dall'acquisizione del possesso o della detenzione.

- 3. All'atto dell'iscrizione viene compilata un'apposita scheda, secondo il modello predisposto dall'Assessorato competente ed approvato dalla Giunta regionale.*
- 4. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei gatti, comunicano al servizio veterinario della ASL competente per territorio i mutamenti della propria residenza, del luogo di detenzione, lo smarrimento, la cessione o la morte dell'animale, la segnalazione deve avvenire tempestivamente, con qualunque mezzo e deve essere confermata per iscritto entro cinque giorni dagli eventi.*
- 5. In caso di mutamento della proprietà, il nuovo proprietario deve provvedere entro 5 giorni dall'acquisizione, agli adempimenti previsti presso il servizio veterinario della ASL competente per territorio.*
- 6. Chiunque omette di iscrivere il proprio gatto all'anagrafe felina è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 24, comma 2.*

Art.11

(Disposizioni di attuazione)

1. La Giunta regionale, con regolamento di attuazione e integrazione adottato ai sensi dell'art.47, comma 2, lettera b), dello Statuto, definisce in particolare, nel rispetto della normativa vigente in materia:
 - a) i requisiti tecnici ed urbanistici, nonché le modalità operative e procedurali per la realizzazione dei cimiteri di cui all'articolo 3;
 - b) le caratteristiche della teca nei casi di tumulazione di cui all'articolo 4, comma 3;
 - c) le modalità di tenuta del registro di cui all'articolo 5;
 - d) le modalità di trasporto e trattamento delle spoglie animali di cui all'articolo 6;
 - e) le modalità di esumazione delle spoglie animali di cui all'articolo 8;
 - f) le modalità di soppressione dei cimiteri di cui all'articolo 9.

2. La Giunta regionale, entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con deliberazione, sentita la competente commissione consiliare, i criteri e delle modalità ai fini dell'erogazione dei contributi e il riconoscimento delle agevolazioni di cui all'art. 10 nonché le disposizioni attuative dell'anagrafe felina.

ART. 12

(Abrogazione)

1. L'articolo 7 della l.r. 34/97 è abrogato.

ART. 13

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.